

Se tra li Marinari accordati a Mese alcuno venisse a Morte in Viaggio durante il di lui Accordo , gli Eredi di quello conseguiranno dai Capitani , o Parcenevoli quegli avanzi di Paghe , che allo stesso fossero spettanti fin' al giorno della di lui Morte , e non più .

II

Nei casi d'innocente Naufragio li Marinari avranno diritto di conseguire dai Parcenevoli l' importar intiero delle loro Paghe corse fin' al giorno del Naufragio , e non più . Quando essi poi s' impiegassero con buon effetto nel ricupero , conseguiranno in oltre quel premio che a misura delle fatiche , e delle circostanze fosse loro promesso dal Capitano .

12

Tra li casi previsibili (abbenchè di difficile combinazione) potendovi essere quello , che alcun Bastimento sia ritenuto assieme col suo Equipaggio dai Pirati di Mare , e che in forza di qualche maneggio venga rilasciato all' esercizio della libera Navigazione , in questo solo , ed unico caso si stabilisce , che gli avanzi delle Paghe dei Marinari debbano entrar in Avarea comune a risarcire le Spese , che fossero state necessarie per il riscatto medesimo , giacchè in vigore del sopradetto Maneggio li Marinari avran riacquisito la libertà , e l' impiego , e i vantaggi della Navigazione .